



# COMUNE DI META

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE 7  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## TRASFERIMENTO DI RISORSE IN C/CAPITALE AI COMUNI COSTIERI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE ANNUALITA' 2023

<p>IL PROGETTISTA arch. Francesco Cimmino</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI arch. Francesco CIMMINO</p>	<h3>PROGETTO ESECUTIVO</h3>	<p>ELABORATO</p> <h1>M</h1>
<p>TITOLO</p> <h2>Capitolato speciale di appalto</h2>		
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>arch. Diego SAVARESE</p>		
<p>DATA</p> <p>APRILE 2024</p>	<p>DISEGNATO</p>	<p>REALIZZATO</p> <p><input type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>CODICE PROGETTO</p>	<p>POSIZIONE ARCHIVIO</p>	<p>SCALA</p>

N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA	N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA

## **INDICE**

<b>PARTE I.....</b>	<b>5</b>
<b><i>DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO.....</i></b>	<b>5</b>
<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>5</b>
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	5
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	6
ART. 5 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI.....	6
<b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>7</b>
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	7
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....	9
ART. 11 – QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	9
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>12</b>
ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	12
ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	14
ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	16
ART. 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	17
ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RECESSO.....	18
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO.....	19
ART. 19 – LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI URGENTI.....	20
<b>CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>21</b>
ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	21
ART. 21 - PAGAMENTI A SALDO.....	21
ART. 22 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	23

ART. 23- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	23
ART. 24- REVISIONE PREZZI.....	23
ART. 25- CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.....	24
<b>CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>25</b>
ART. 26- LAVORI A MISURA.....	25
ART. 27- LAVORI A CORPO.....	25
ART. 28- LAVORI IN ECONOMIA .....	26
ART. 29 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – ONERI PER LA DISCARICA .....	26
<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>28</b>
ART. 30 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	28
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>30</b>
ART. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI.....	30
ART. 32 - LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI .....	32
ART. 33 - VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE.....	32
ART. 34 - NUOVI PREZZI .....	33
ART. 35 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI.....	33
<b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>35</b>
ART. 36 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	35
ART. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	35
ART. 38 – PIANI DI SICUREZZA .....	35
ART. 39 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	36
ART. 40 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	36
<b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>39</b>
ART. 41 - SUBAPPALTO.....	39
ART. 42 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	41
ART. 43 – SUBAPPALTATORI E MAESTRANZE .....	41
<b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>	<b>42</b>
ART. 44 – RISERVE DELL' APPALTATORE .....	42
ART. 45 - L'ACCORDO BONARIO .....	43
ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	44
ART. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	44

ART. 48 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE.....	45
<b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....</b>	<b>47</b>
ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	47
ART. 50 – COLLAUDO .....	48
ART. 51 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA .....	48
ART. 52 - OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO.....	48
ART. 53 - VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO .....	49
ART. 54 - RELAZIONE DI COLLAUDO.....	49
ART. 55 – OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE .....	50
ART. 56- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE – ACCETTAZIONE DELL'OPERA.....	50
ART. 57 - LAVORI POMERIDIANI, FESTIVI E NOTTURNI .....	50
<b>CAPO 12 - NORME FINALI .....</b>	<b>52</b>
ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	52
ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	58
ART. 60 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE .....	58
ART. 61 – CUSTODIA DEL CANTIERE .....	59
ART. 62 – CARTELLO DI CANTIERE .....	59
ART. 63 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	59

# PARTE I

## ***DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO***

### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

1.- L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture previsti nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di " INTERVENTI MANUTENTIVI DI OPERE DI DIFESA COSTIERA DANNEGGIATE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE NELL'ANNUALITÀ 2023".

2.- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.- Le opere comprese nell'appalto risultano, nelle linee generali, dai grafici ed elaborati di progetto allegati al contratto d'appalto. Tuttavia, si conviene espressamente che tali grafici ed elaborati sono indicativi, essendo facoltà dell'Amministrazione di modificare i tipi e le dimensioni delle opere stesse, secondo che lo riterrà opportuno. In linea di massima, e con la riserva espressa innanzi, si chiarisce che i lavori riguardano interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera danneggiate dopo le recenti mareggiate dell'anno 2023.

L'intervento programmato fondamentalmente prevede tre interventi:

1. Intervento 1- SCOGLIERA MARISCO : Riconfigurazione di circa ml 11.00 di opere foranea, riportando la quota di berma a mt 3.75 sul l.m.m. con una larghezza di mt 10.50 e scarpa esterna 2/1; e allo stesso modo si prevede la riconfigurazione del relativo conoide di testata con un raggio della berma di mt 5.50 e la scarpata sempre con il medesimo rapporto;
2. Intervento 2- SCOGLIERA RADENTE : Realizzazione di un rafforzamento del piede della scogliera mediante una risberma soffolta di mt 5.00 posta a -0.50 s.l.m.m., composta da scogli di natura vulcanica di terza categoria con scarpa 2/1;
3. Intervento 3 – MOVIMENTAZIONE SABBIA TRATTO MARICO-CONCA E RIPRISTINO SCOGLIERA SOFFOLTA – Intervento di rifiorimento artificiale di sabbie con materiale esistente della stessa unità fisiografica, recuperando gli accumuli che stagionalmente si formano sugli arenili adiacenti marina di Meta e rifiorimento di una piccola scogliera soffolta presente e posta nello specchio acqueo di fronte allo stabilimento balneare Golden Beach.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Tutti i lavori sono a **misura**.

4.- Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali.

5.- L'Amministrazione comunale si riserva, a sua discrezione ed insindacabile scelta, di non procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'offerente possa avanzare in merito alcunché.

6.- L'Amministrazione comunale si riserva – a suo insindacabile giudizio - la facoltà di escludere tutte le imprese con le quali è in corso un contenzioso.

#### **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

- Lavori (al netto oneri sicurezza)	€	247.781,34
- Oneri generali della sicurezza del cantiere (estrinseci)	€	<u>3.291,84</u>
	€	251.073,18

### ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a **misura** ai sensi del DPR 207/2010 (<Regolamento Generale=).

### ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1.- Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3», così come riportato nella seguente tabella.

Categoria		Descrizione	Euro	CLASSIFICA
OG	7	Opere Marittime e lavori di dragaggio	€ 247.781,34	I
		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.291,84	

2.- Ai sensi dell'art.119 del D. Lgs. 36/2023 i lavori oggetto dell'appalto sono subappaltabili nelle misura previste dal suddetto articolo ad imprese i cui requisiti saranno valutati dall'Amministrazione Comunale.-

### ART. 5 – DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

1.- L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua ed energia elettrica, al rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche indicato (C.S.A.).


L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove dovranno essere realizzate le opere, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la stipula del contratto d'appalto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1.- L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36  Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (di seguito anche indicato <Capitolato Generale d'Appalto= o <C.G.A.=), nel Contratto di appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:

- al D. Leg.vo 494/96 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs.vo 626/94 e ss.mm.ii., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- al D.P.C.M. 01/03/1991 e ss.mm.ii. riguardanti i <limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno=, al D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).

2.- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva. Resta fermo e convenuto, comunque, che la soluzione definitiva sarà in ogni caso adottata dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa eccepire e/o pretendere alcunché; a tal fine, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, ad accettare la soluzione adottata dalla Stazione Appaltante.

3.- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4.- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5.- Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a

quelli di contratto, a secondo che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Per quanto attiene ai contratti collettivi di lavoro ed ai pagamenti ai lavoratori, si richiamano gli artt. 7 e 13 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### **ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1.- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto, compresi gli allegati Disciplinari descrittivi e prestazionali, nonché le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo n.81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n.81/2008;
- e) cronoprogramma di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) il computo metrico estimativo;
- g) l'Elenco prezzi unitari;
- h) fascicolo del cantiere;
- i) il piano di manutenzione.

2.- Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- computo metrico estimativo;

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1.- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.- L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante di avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D. Lgs. 36/2023.



2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

1. – Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.

2.- L'Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Comunale; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

3.- L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, nomina, comunicandolo con lettera raccomandata al R.U.P. e al Direttore dei Lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei lavori non procede alla consegna.

4.- Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità.

A tale fine, il direttore tecnico assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.

5.- Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

6.- L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.

7.- Il R.U.P. è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

#### **ART. 11 – QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

1.- Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto.

2.- L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.

2.bis.- Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante compilazione di apposita scheda tecnica di cui all'ALLEGATO A del presente Capitolato; tale scheda verrà presentata con congruo anticipo tenendo presente che la Direzione Lavori ha trenta giorni per effettuare le relative approvazioni. In assenza di tale approvazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori.

3.- Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.

4.- I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

5.- L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto dell'Amministrazione appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

6.- Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

7.- Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.

8.- È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per l'Amministrazione Comunale.-

9.- Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.

10.- Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti

indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

11.- Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

12.- Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

13.- Per verificare la rispondenza dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere .

Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.

Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1.- La consegna dei lavori deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto. L'esecuzione dell'appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia, dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione potrà disporre l'immediato inizio dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso.

2.- Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione Comunale.-

3.- La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, del profilo del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal contratto.

4.- La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

5.- Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

6.- Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione.

7.- Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, questi propone al R.U.P. la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.

8.- La risoluzione del contratto e il conseguente incameramento della cauzione è disposta dall'Amministrazione Comunale su proposta del R.U.P..

9.- Qualora la consegna non avvenga entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa dell'Amministrazione Comunale l'Appaltatore prende atto e dà espressamente atto alla medesima Amministrazione che non troveranno applicazione le disposizioni del C.G.A. e, pertanto, avrà solo diritto ad un corrispondente periodo di proroga, rinunciando espressamente – sin d'ora - ad ogni richiesta e/o pretesa a qualsiasi titolo avanzata.

10.- Tuttavia, qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, per fatto o per colpa dell'Amministrazione Comunale l'Appaltatore con apposita istanza notificata al R.U.P., può chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Direttore dei Lavori abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o

circostanze comunque connessi o dipendenti dalla tardata consegna. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- ❑ 1 per cento per la parte dell'importo sino a 250.000 Euro;
- ❑ 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.500.000 Euro;
- ❑ 0,2 per cento per la parte eccedente la somma di 1.500.000 Euro.

11.- Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

12.- Il contratto può stabilire, quando la natura e/o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per l'esecuzione dei lavori separatamente consegnati.

13.- Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, è in ogni caso facoltà del Direttore dei lavori, sentito il R.U.P. disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale è quella dell'ultimo verbale di consegna, salvo diversa previsione contrattuale.

14.- In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori.

15.- Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nel il caso in cui il contratto non venga stipulato.

16.- Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dal D. Lgs 36/2023.

La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto che sotto le riserve di legge in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, si intende riferita a tutti i lavori e le prestazioni dell'affidamento ed il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e delle prestazioni decorrerà dalla data della consegna anche se effettuata sotto le riserve di legge.

La consegna dei lavori non potrà essere effettuata se l'appaltatore non avrà consegnato alla stazione appaltante e al Direttore dei Lavori copia delle polizze di cui al successivo art. 31 del presente Capitolato.

## **ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1.- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180** (centottanta/00) naturali e consecutivi. Detto termine decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta salva l'ipotesi di consegne parziali e/o consegna dei lavori in più fasi. come previste al precedente art. 12

2.- In caso di consegne parziali da parte dell'Amministrazione Comunale, il tempo utile di cui sopra decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna lavori, fermo restando l'ultimazione dei lavori nei tempi previsti in sede delle precedenti consegne parziali.

## **ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

1.- Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, come previsto dal D. Lgs 36/2023, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

2.- La sospensione dei lavori, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Il verbale di sospensione sarà redatto con le modalità di cui all'art. 133 del Regolamento.

3.- La predetta sospensione, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto l'Amministrazione Comunale affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4.- Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

5.- Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di apporre riserva, limitatamente all'entità della proroga medesima.

6.- I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

7.- A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal

programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture.

8.- In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal R.U.P. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

9.- Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

10.- Nel corso della sospensione saranno disposte dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad intervalli di tempo non superiore a novanta giorni, per accertare le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della visita sarà redatto verbale, anche in assenza dell'Appaltatore. Esso sarà tempestivamente trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento che provvederà a notificarlo all'Appaltatore nel caso che lo stesso non abbia partecipato alla visita.

Non appena venute a cessare le cause che diedero luogo alla sospensione dei lavori, sarà disposta la ripresa dei lavori da parte del Direttore dei lavori, redigendo il relativo verbale che, sottoscritto dall'Appaltatore, sarà tempestivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, ne sarà redatto verbale nel quale saranno indicate le ragioni ed i lavori non eseguibili con riferimento anche ai tempi.

L'Appaltatore dovrà proseguire l'esecuzione dei lavori non interessati dagli impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

L'Appaltatore potrà segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai verbali di sospensione e di ripresa.

Se l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere i verbali sarà invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni trascorsi i quali ne sarà fatta esplicita menzione in calce ai verbali stessi.

Nell'ipotesi che la sospensione dei lavori supera un quarto del tempo contrattuale il Responsabile del procedimento ne darà avviso all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

11.- L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

12.- La richiesta di proroga occorre sia presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto che la risposta in merito ad essa da parte del R.U.P. deve essere resa nota entro trenta giorni del suo ricevimento.

13.- E' fatto obbligo verificare e indicare, in contraddittorio con la D.L., la percentuale di lavoro già eseguito e quanto lavoro resta ancora da fare dando così un orientamento preciso sulla ammissibilità e la durata della proroga

#### **ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

1.- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,07% (zerovirgolazerosette per cento) dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10% fermo restante quanto previsto all'art 18.

2.- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 7;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto così come da comma 17 art 12 del presente CSA.

3.- La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4.- La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5.- oltre alla penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, fissata in una somma giornaliera, è prevista una penale da applicare in corso d'opera, del 3% sulla differenza tra l'importo dei lavori previsto dal programma dei lavori (allegato al contratto) e l'importo dei lavori realizzati, risultante da controlli effettuati a scadenza bimestrale. Tale penale viene restituita con il SAL successivo in caso di recupero del ritardo nel bimestre seguente;

6.- Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7.- L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo



superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

8.- In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà dell'Amministrazione Comunale di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa.-

#### **ART. 16 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

1.- Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2.- Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che l'Amministrazione Comunale consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di contratto.

3.- Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte della Stazione Appaltante. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite all'art. 15, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

4.- Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita al comma 1 art 15 del presente Capitolato. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10 per cento del singolo stato di avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.

5.- Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e

definitivamente incamerati dall'Amministrazione Comunale fermo restando il limite massimo del 10 per cento dell'importo contrattuale stabilito dal precedente art. 15.

6.- Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; ; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, entro 5 giorni dalla ricezione o comunque prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini per l'ultimazione.

L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

#### **ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E RECESSO**

1.- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

2.- La stazione appaltante ha il diritto di recedere - in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio - dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

3.- Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

4.- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

5.- I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

6.- La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

7.- L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO**

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi di oltre sessanta giorni naturali e consecutivi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

7.- Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora

8.- Il R.U.P., nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

9.- In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

10.- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

#### **ART. 19 – LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI URGENTI**

1.- Il Direttore dei lavori, nei limiti ed alle condizioni in cui ciò sia consentito dalla disciplina vigente, ha il diritto di far eseguire, con mano d'opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall'Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.

2.- In tale ipotesi l'Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori.

3.- Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l'obbligo dell' Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1.- I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore **€ 100.000,00 (Euro centomila)**

2.- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3.- Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

4. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

5.- Ai sensi dell'art 29 del C.G.A., il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

6.- L'Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente all'Amministrazione Comunale che il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti, comunque subordinato ai tempi di erogazione dei fondi da parte dell'Ente finanziatore. L'impresa aggiudicataria non potrà pertanto avanzare richieste di maggiori spese per interessi, danni, e quant'altro dipendente da eventuali ritardi nell'accredito dei fondi medesimi.

7.- Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8.- Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile della realizzazione provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

### **ART. 21 - PAGAMENTI A SALDO**

1.- Entro il termine massimo di 180 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l'Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2.- Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve.

3.- Nel sottoscrivere il conto finale l'Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini all'uopo stabiliti, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all' Appaltatore dalle operazioni inerenti ai lavori.

4.- La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa:

- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo ;
- presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
- emissione della relativa fattura da parte dell' Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine.

5.- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell' opera ai sensi dell' art. 1666, comma 2, cod. civ.

6.- La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

7.- La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8.- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori, l'Amministrazione Comunale:

- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato, che elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
- alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
- alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, l'Amministrazione Comunale ha diritto al risarcimento del danno.

9.- Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l' Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

10.- In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, l'Amministrazione Comunale, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

#### **ART. 22 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1.- Qualora il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine fissato all'art. 20, a partire da tale data e sino alla data dell'adempimento, per i primi 90 giorni, spettano all' Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.

2.- Qualora il pagamento ritardi oltre 90 giorni, dal 91° giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.

3.- Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

4.- Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5.- E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, di presentare istanza al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **ART. 23- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1.- Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili all'Amministrazione Comunale, spettano all' Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.

#### **ART. 24- REVISIONE PREZZI**

1.- Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

2.- Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 106 del D.L.vo n. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

#### **ART. 25- CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO**

1.- E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto e, comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2.- E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo art.106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..



## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 26- LAVORI A MISURA**

1. Per la parte di lavori a misura si procederà moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazione realizzate.

E' facoltà dell'Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alle specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), e comunque, per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.

2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 35, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 4, del presente capitolato speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 2, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 3, con le relative quantità.

### **ART. 27- LAVORI A CORPO**

1.- La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2.- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

## **ART. 28- LAVORI IN ECONOMIA**

1.- La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR 207/2010, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa al lordo del ribasso d'asta.

2. - Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze imprevedute. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.

Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato l'eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezz'ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.

L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

## **ART. 29 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – ONERI PER LA DISCARICA**

In base a quanto stabilito nelle *A v v e r t e n z e* relative ai trasporti dei materiali di risulta provenienti dai lavori, riportate nel *Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – Edizione 2008*, approvato con *Delibera di G.R. n. 2238 del 21/12/2007* e pubblicata sul *B.U.R.C. in data 12/02/2008*, <...*gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.*

*La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata esclusivamente con i prezzi di elenco, con la sola esclusione per i materiali metallici in genere, per i quali non è prevista corresponsione di onere di discarica o altri tipi di onere.*

*L'Impresa per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori la bolla di smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegato del Registro di Cantabilità consentendo la contabilizzazione e quindi il riconoscimento. La valorizzazione dovrà essere eseguita esclusivamente con i prezzi di elenco.*

*La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.=*

*Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nell'art. 161 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 per i lavori e le somministrazioni su fatture. Questi «& sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificata, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate&».*

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **ART. 30 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### Cauzione provvisoria

Ai sensi D. Lgs. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

#### – Garanzie definitive

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della Stazione, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di al D.Lgs. n.36/2023.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi

D.Lgs. 36/2023, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;

responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro.

3. Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:

Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e suoi dipendenti;

Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall'Assicurato;

Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti;

L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

5. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento.

6. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente comma 5. una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **ART. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI**

1.- Le varianti al progetto appaltato possono scaturire da:

- a) circostanze sopravvenute all'appalto non imputabili ad alcuna responsabilità;
- b) errore progettuale.

2.- I casi specifici, appartenenti al primo gruppo, di variante in corso d'opera che possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori, dovute al manifestarsi nel corso dei lavori di circostanze oggettive, ai sensi del d.lgs. 36/2023 riconducibili, esclusivamente ad uno dei seguenti motivi::

- a) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che, incidendo direttamente o indirettamente sull'esecuzione dell'opera, comportano l'esigenza di una variazione;
- b) cause impreviste ed imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti, e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non previste né prevedibili in sede progettuale che impongono di variare l'opera;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

3.- Qualora ricorrano le condizioni previste in uno dei casi suindicati, il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi alla Stazione Appaltante.

In ogni caso è facoltà dell'Ente Appaltante di apportare in corso d'opera tutte le varianti, modifiche ed integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere stesse, senza che l'impresa possa pretendere per tale motivo alcun particolare compenso o indennità oltre quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato Speciale.

Pertanto l'impresa ha l'obbligo di apportare agli elaborati progettuali, a propria cura e spese, tutte le integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall'Ente Appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei lavori gli abbia ordinato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

4.- Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il dieci per cento delle categorie di lavoro dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il cinque per cento per tutti gli altri lavori e che, in ogni caso non comportino un aumento dell'importo del contratto.

5.- Sono, inoltre, ammesse, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura negli accantonamenti per imprevisti o mediante utilizzazione di eventuali altre economie e, comunque, rientranti nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6.- Le perizie di variante sono approvate dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. 49/2018 e s.m.i.

Nel caso di soppressione di opere l'impresa non avrà diritto a compensi particolari anche se avesse già provveduto ad approvvigionare i materiali e le attrezzature necessari per la realizzazione delle opere soppresse, con la sola esclusione di materiali ed attrezzature che fossero stati approvvigionati specificatamente per l'affidamento in oggetto e che non siano utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrenti.

Solo per questi casi l'Ente Appaltante provvederà a rimborsare all'impresa gli oneri corrispondenti (differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di recupero).

Nel caso in cui per le categorie dei nuovi lavori ordinati od autorizzati non risultassero i relativi prezzi negli atti contrattuali, questi saranno determinati facendo riferimento ai seguenti documenti, secondo l'ordine prioritario nel seguito riportato:

- Elenco prezzi della Regione Campania come da delibera G.R. n° 3070 del 31/10/2003;
- Altri prezzi contrattuali, secondo quanto disposto all'art. 136 del vigente Regolamento.

Sia nel caso di soppressione che di aggiunta di opere si procederà, di intesa fra le parti, all'adeguamento del cronoprogramma delle lavorazioni ed al programma esecutivo dei lavori-

L'Ente Appaltante ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, di sopprimere alcune opere o di aggiungerne altre non previste, senza che l'Impresa possa rifiutare di ottemperarvi; in tal caso, ai sensi dell'art. 106 del D.L.vo n. 50/2018, l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto.

7.- L'Ente Appaltante si riserva anche la facoltà di ordinare variazioni di opere in tutto o in parte già eseguite. L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dall'Ente Appaltante e comporta per l'impresa l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni e le soppressioni non dipendono da fatto o colpa dell'impresa, alla stessa sarà dovuto, in base agli atti contrattuali, il pagamento delle opere già eseguite e della totale o parziale demolizione; l'Ente Appaltante sarà tenuto, altresì, al rilevamento dei materiali approvvigionati prima dell'ordine di variazione e che non siano altrimenti utilizzabili nei lavori dell'appalto o in lavorazioni abituali o ricorrenti.

Se le variazioni dipendono, invece, da colpa dell'impresa, a questa spetterà solo il pagamento delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

L'impresa, per contro, non potrà variare, né modificare il progetto delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ente Appaltante, il quale avrà il diritto di far demolire, a spese dell'impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione.

Qualora l'Ente Appaltante non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'impresa, ne pagherà l'importo in base al minimo ammontare delle opere arbitrariamente variate e di quelle previste negli elaborati progettuali allegati al contratto, ovvero di quelle disposte od approvate dall'Ente Appaltante.

## **ART. 32 - LE VARIANTI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI**

1.- La variante per errore progettuale può scaturire da:

- a) inadeguata valutazione dello stato dei luoghi;
- b) mancata o erronea applicazione della normativa tecnica;
- c) mancato rispetto delle prescrizioni date dall'Azienda al progettista;
- d) violazione delle norme di diligenza tecnica.

2.- Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, se il Direttore dei Lavori ritiene di dover realizzare l'opera deve approvare la variante e imporne l'esecuzione all'Appaltatore agli stessi prezzi del contratto purché l'importo della perizia sia contenuto entro il limite del 20% dell'importo originario di contratto.

3.- Invece, qualora l'importo della perizia ecceda il 20% dell'importo del contratto originario, il Direttore dei Lavori deve:

- dichiarare la risoluzione del contratto;
- disporre il collaudo dei lavori eseguiti;
- disporre l'indizione di una nuova gara d'appalto sulla base di un nuovo progetto rettificato in base all'approvazione della variante, gara alla quale deve essere invitato anche l'Appaltatore uscente; disporre la liquidazione a favore dell'Appaltatore, il cui contratto è stato risolto, il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché un indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino al limite dei quattro quinti dell'importo di contratto.

## **ART. 33 - VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE**

1.- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha la facoltà di proporre al Direttore dei Lavori varianti migliorative al progetto purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che le varianti siano di sua esclusiva ideazione;
- che le varianti comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori; da intendersi come corrispettivo contrattuale iniziale;
- che le varianti comportino miglioramenti degli aspetti funzionali del progetto nonché dei singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto stesso;
- che le varianti non comportino una riduzione delle quantità dell'opera;
- che le varianti lascino inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori, nonché il tempo di ultimazione dell'opera;
- che la procedura di elaborazione ed approvazione della variante migliorativa non comporti interruzione o rallentamento nella esecuzione dei lavori.

2.- L'Appaltatore, una volta elaborata la perizia tecnica di variante, la presenta al Direttore dei Lavori, il quale entro dieci giorni la trasmette al R.U.P. con il proprio parere.

3.- Il R.U.P., nei trenta giorni successivi alla ricezione della proposta dell'Appaltatore, corredata dal parere del direttore dei lavori, decide sull'approvazione della variante.



4.- L'economia, conseguente alla realizzazione della variante, è ripartita in misura uguale tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore. A questi il corrispettivo va liquidato all'atto di approvazione del collaudo.

#### **ART. 34 - NUOVI PREZZI**

1.- L'esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all'interno di una perizia di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante.

Eventuali nuovi prezzi saranno quelli della vigente tariffa prezzi del Provveditorato OO.PP. della Regione Campania anno 2024, precisando che al predetto prezzo, sarà applicato un ulteriore ribasso pari al ribasso contrattuale.

Per eventuali nuovi prezzi non inseriti nella predetta Tariffa, si procederà applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

2.- I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell'importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziare per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e all'Amministrazione Comunale (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

#### **ART. 35 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI**

1.- L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate dal Direttore dei lavori purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del contratto ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto.

2.- Oltre tale limite, l'Appaltatore può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.

3.- Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

4.- Ove l'Appaltatore, dopo aver ricevuto la comunicazione prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

5.- Qualora il Direttore dei lavori non comunichi le determinazioni aziendali entro il termine di cui al precedente comma 6 dell'art. 31, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

6.- Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto.

7.- In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscriverne riserve nei modi e nei termini previsti.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 36 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1.- I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2.- L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3.- L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4.- L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5.- Nell'esecuzione delle opere l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è, altresì, obbligata ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato dall'Ente Appaltante.

### **ART. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1.- L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2.- L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **ART. 38 – PIANI DI SICUREZZA**

1.- L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della , ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.-

2.- L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (qualora ne ricorrano i presupposti di tale figura) una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3.- L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4.- Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5.- Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6.- Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7.- Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **ART. 39 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art.100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

- - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.41 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

**4. PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE TRASMETTE IL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE.**

#### **ART. 40 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1.- L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui AL Dlgs 81 /2018, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti .

2.- I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3.- L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai

lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4.- Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **ART. 41 - SUBAPPALTO**

1.- Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale e l'osservanza del d.lgs. 36/2023., come di seguito specificato:

- a) ai sensi del comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali qualora ciascuno di essi sia di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 105, del regolamento generale, nel caso in cui non siano tutti di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, purché in ogni caso di importo superiore al 10% dell'importo totale, e a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
- d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.

2.- L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli

adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3.- Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4.- L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5.- Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

6.- Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7.- I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È



fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **ART. 42 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1.- L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.- Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3.- Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **ART. 43 – SUBAPPALTATORI E MAESTRANZE**

1.- L'Appaltatore, a pena di sospensione degli stati d'avanzamento e certificati di pagamento in corso, è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, la seguente documentazione

- Copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti.
- Copia dei versamenti contributivi relativi al proprio personale.
- Copia dei versamenti contributivi relativi al personale dei subappaltatori.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **ART. 44 – RISERVE DELL' APPALTATORE**

- 1.- L' Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all' insorgenza o alla cessazione dell' atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
- 2.- L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 3.- L' Appaltatore ha, inoltre, l' obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
- 4.- Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell' astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
- 5.- Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dell' Appaltatore, si intendono rinunciate.
- 6.- Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l' appaltatore ritiene gli siano dovute.
- 7.- Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l' ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
- 8.- Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima.
- 9.- La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all' Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
- 10.- Fermo restando quanto disposto dal presente paragrafo, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè abbia previamente diffidato per iscritto l'Amministrazione appaltante a riprendere i lavori.

11.- Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

#### **ART. 45 - L'ACCORDO BONARIO**

1.- Il Direttore dei lavori ogniqualvolta accerti che l'ammontare delle riserve iscritte dall'Appaltatore superino il 10% dell'importo del contratto, deve darne comunicazione al R.U.P., trasmettendogli nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata sulle riserve apposte.

2.- Il R.U.P. deve valutare, in via preliminare, l'ammissibilità e la manifesta fondatezza delle riserve al fine del raggiungimento del limite di valore. Egli, quindi, sotto il primo profilo deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in contabilità, evitando così la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate.

3.- Qualora, per effetto della valutazione di non ammissibilità o di manifestata infondatezza di alcune riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si riduca al di sotto del limite del 10%, il R.U.P., con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario.

4.- Qualora, invece, valuti sussistere i presupposti per l'avvio del procedimento, ha a disposizione 90 giorni, decorrenti dalla data dell'ultima riserva che ha determinato il superamento del 10%, per dar luogo a seguenti adempimenti:

- acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori;
- eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d'opera nei casi in cui questo sia obbligatorio e sia stato nominato;
- audizione dell'Appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo;
- formulazione all'Amministrazione Comunale di una proposta finalizzata alla chiusura del procedimento.

5.- Quale che sia la decisione dell'Amministrazione Comunale, essa viene comunicata all'Appaltatore, il quale, se vi aderisce, sottoscrive, unitamente al R.U.P. un verbale di accordo bonario.

6.- Il conseguente pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale deve avvenire nei successivi 60 giorni, e se viene effettuato con ritardo determina la maturazione di interessi legali a favore dell'Appaltatore a partire dal 61° giorno.

7.- Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale, l'eventuale accordo bonario che dovesse essere attivato in corso di esecuzione dell'appalto o al termine di esso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 240 del d.lgs. 163/06, sarà espletato con istruttoria attribuita al responsabile unico del procedimento, la cui proposta sarà poi confermata, modificata o rigettata dall'Amministrazione Comunale.-

8.- Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al comma precedente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per effetto dell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria statale competente.

9.- Ogni eventuale controversia tra Ente appaltante e appaltatore dovrà essere sottoposta alla magistratura ordinaria con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

#### **ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1.- L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.- In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3.- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **ART. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. - Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt. 1453 e ss. codice civile) e dal precedente art. 18, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Comunale ha il diritto, ai sensi e per li effetti dell'art. 1456 codice civile, di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;

- b) mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante e/o dal direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) mancato rispetto del programma esecutivo dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante o grave ritardo rispetto ad esso programma;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dal presente capitolato;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Appaltatore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Appaltatore;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, e comporta l'incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2.- Il contratto è altresì risolto - allo stesso modo e con le medesime modalità indicate al precedente comma 1 - in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.- Ogni contestazione dell'Appaltatore in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare esclusivamente il risarcimento dei danni e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

#### **ART. 48 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE**

1.- La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata all' Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

2.- In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata dall'Amministrazione appaltante per riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno.

2bis.- Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

3.- L'Amministrazione appaltante nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna.

4.- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l' inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l' Appaltatore.

5.- Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l' assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

6.- L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e materiali a piè d' opera.

L' Appaltatore ha l' obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà.

7.- Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione appaltante di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.

Qualora l' Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale e con onere a carico dell' Appaltatore.

8.- L'Amministrazione Comunale per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all' Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

9.- Dal momento in cui il contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

10.- Sono a carico dell' Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1.- A norma dell'articolo 21 del vigente CGA, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, ne rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. L'appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, risulta ai sensi del comma 4 articolo 13 del presente CSA, pertanto per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all'art. 15 del presente CSA.

2.- Al termine dei lavori, ivi compresi quelli scaturiti dalla constatazione come da comma 1 e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

3.- Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

4.- A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

6.- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

## **ART. 50 – COLLAUDO**

1.- L'art.116 del D.Lgs 36/2023 definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre 1 anno dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno dalla data di ultimazione lavori

2.- Ove possibile, è facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere la emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del collaudo, così come previsto della vigente normativa.

3.- Ai sensi del D.lgs.36/2023 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale ed in ogni caso, decorsi due anni e due mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

4.- Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato medesimo da parte dell'Amministrazione Comunale.-

5.- Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

6.- L'organo di collaudo ovvero il direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.

7.- Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale invitati dal collaudatore.

8.- L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.

## **ART. 51 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA**

1.- È facoltà dell'Amministrazione Comunale nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

## **ART. 52 - OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO**

1.- Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto.



2.- Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

3.- Nel corso del collaudo:

- a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
  - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
  - se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
  - se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;
- b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.

4.- Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l' adempimento del suo mandato.

#### **ART. 53 - VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO**

1.- Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:

- la provincia e la località;
- il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
- la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
- l'importo della spesa;
- le generalità dell'Appaltatore;
- le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
- gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
- i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.

2.- Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

3.- Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l' organo di collaudo, dall' Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.

4.- Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma uno del presente articolo.

#### **ART. 54 - RELAZIONE DI COLLAUDO**

1.- Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con

quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
- sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
- i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell'Appaltatore.

2.- In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

#### **ART. 55 – OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE**

1.- Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

2.- All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3.- Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

#### **ART. 56- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE – ACCETTAZIONE DELL'OPERA**

1.- Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte dell'Amministrazione Comunale.

2.- L'approvazione scritta dell'Amministrazione Comunale equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.

3.- Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.

#### **ART. 57 - LAVORI POMERIDIANI, FESTIVI E NOTTURNI**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.

All'infuori dell'orario normale, come pure quello nei giorni festivi, l'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Ente Appaltante senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

Se, a richiesta dell'impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro, l'impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, né ad indennità non previste.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'impresa qualora fosse necessaria l'esecuzione di lavori in orario straordinario, notturno e festivo, ai fini del mantenimento del servizio erogato all'utenza e o di prescrizione di Enti ed Amministrazioni.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1.- Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d'Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s'intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

- 1.1) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, da ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- 1.2) Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- 1.3) Le spese per la guardiania del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
- 1.4) Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ENEL, Telecom, G.O.R.I. e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
- 1.5) La verifica, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l'opera oggetto dell'appalto.
- 1.6) La verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione geologica allegata al progetto esecutivo, di cui al D.M. 17.01.2018.  
Tale verifica, in caso di necessità, ovvero prima dell'esecuzione di opere di fondazione, sostegno, perforazioni ecc., dovrà essere integrata di saggi geognostici e conseguente verifica eseguita da un geologo o geotecnico di fiducia dell'Impresa, iscritto all'albo, il quale assume con l'impresa stessa la responsabilità piena e incondizionata della realizzazione a regola d'arte, delle opere suddette.
- 1.7) La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli eventuali impianti compresi nell'appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. L'Impresa, insieme con il Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena ed incondizionata responsabilità degli dell'esecuzione, a regola d'arte, delle suddette opere.
- 1.8) La denuncia delle opere strutturali all'Ufficio del Genio Civile per territorio, che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ai sensi della Legge 17 gennaio 1018.

- 1.9) La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge 17 gennaio 1018
- 1.10) Ove richiesto dalla D.L., l'impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente <ante operam= e <post operam= sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell'area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato
- 1.11) Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.
- 1.12) Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti.  
L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
- 1.13) Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisorie.  
Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.  
Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori.  
Restano a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'impresa.  
Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose.  
Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.
- 1.14) Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.
- 1.15) Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.

- 1.16) Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
- 1.17) Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
- 1.18) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- 1.19) Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 1.20) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 1.21) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 1.22) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;
- 1.23) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- 1.24) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 1.25) Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati.
- In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante.
- Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni.
- Saranno, inoltre, a carico dell'impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc.
- Saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.
- 1.26) Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
- 1.27) La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni dell'Art. 37 / 2008 con indicata la compatibilità con eventuali impianti preesistenti.
- 1.28) L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti.
- 1.29) Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
- 1.30) L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le

riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso.

Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile

- 1.31) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie, unitamente al negativo, ovvero al supporto informatico. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico
- 1.32) La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento all'Appaltatore
- 1.33) Ferma l'autonomia dell'Impresa di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più opportuna l'Impresa ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta dell'Ente Appaltante di eseguire specifici lavori destinati a consentire l'attivazione anticipata delle singole parti dell'opera in appalto. L'attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d'opera. A fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell'Ente Appaltante nulla è dovuto all'Impresa
- 1.34) La rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- 1.35) A carico dell'impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.



- 1.36) Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera.  
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt. 32, 33, 34 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto.  
Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art.119 del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici.
- 1.37) Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- 1.38) Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.
- 1.39) Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.  
L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art.7 del Capitolato Generale di Appalto, fino a che dall'Ispettorato suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.  
Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni.  
L'impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.
- 1.40) Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
- 1.41) Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante

2.- L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata l'Amministrazione Comunale in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale -

eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.

3.- Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori (di cui all'art. 13), né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.

4.- Quando l'impresa non adempia agli obblighi sopra indicati, l'Amministrazione Comunale sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.

- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
- Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
- Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

#### **ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1.- L'Appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2.- L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **ART. 60 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

1.- I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

2.- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore

scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### **ART. 61 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **ART. 62 – CARTELLO DI CANTIERE**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e al art 44 Dpr 380/ 2001, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Nel caso di lavori co-finanziati dalla CEE il cartello indicatore dovrà essere conforme anche alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui alla Decisione 94/342/CE del 31.05.1994 della Commissione della U.E. nonché al Regolamento Comunitario 1159/2000.

#### **ART. 63 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1.- Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2.- Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo .

3.- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4.- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5.- Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.